

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale. (GU n. 49 del 11-12-2010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 7 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;

2. La legge specifica a tal fine che l'amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l'esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l'amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;

3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;

4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all'amministrazione regionale l'adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;

Si approva la presente legge

Art. 1

Reclutamento di personale dirigenziale

1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all'art. 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all'art. 22-bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l'amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato

anche il servizio a tempo indeterminato o in qualita' di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. A far data dal 1° gennaio 2011, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l'amministrazione deve attivare le procedure di mobilita' di cui all'art. 27, commi 2 e 3.».

Art. 3

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l'amministrazione puo' coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

1-ter. Ai fini di cui al comma I, entro il primo trimestre di ogni anno, l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l'esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.

1-quater. La verifica della professionalita' posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati e' effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica e' effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.

1-quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni e' comunque subordinato all'assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell'art. 24, comma 8, e al consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L'amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1-ter contestualmente alle verifiche di cui all'art. 24, comma 8.».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.

(Omissis).